Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 11 settembre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria di « Monza », svoltasi a Milano il 20 giugno 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n: 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969, 19 novembre 1969, 11 luglio 1970, 18 novembre 1970 e 11 ottobre 971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972 con il quale gli utili della lotteria di « Monza », estratta a Milano il 20 giugno 1971, sono stati devoluti per il 91,48152 per cento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di « Monza », estratta a Milano il 20 giugno 1971, sono devoluti per l'8,51848 per cento ai seguenti enti secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Acerenza (Potenza) — Istituto « Mons. Michele Gala » Per l'infanzia abbandonata	0,37881
2. Gradoli (Viterbo) — Biblioteca comunale	0,10895
3. Caltanissetta — Istituto Nazionale Assistenza Sociale	0,37881
4. Corezzola (Padova) — Parrocchia di San Leonardo Per le opere assistenziali	0,11365
5. Palermo — Istituto Nazionale Assistenza Sociale Sede Provinciale	0,37881
6. Venezia — Patronato Salesiano Leone XIII	0,56821
7. Massimo Visconti (Novara) — Associazione Nazionale Spazzacamini	0,37881
8. Valstrona (Novara) — Consiglio di Valle della Vallestrona Loreglia	0,56821
9. Lobbi (Alessandria) — Circolo Ricreativo ARCI	0,15152
10. Torino — Club Turati	0,37881
11. Verzuolo (Cuneo) — Circolo Culturale « R. Morandi »	0,37881
12. Alessandria — A.V.I.S. Associazione Volontari Italiani del Sangue Sezione Comunale	0,37881
13. Alessandria — Circolo Bocciofilo « Maroli »	1,13642
14. Alessandria — CRAL ENAL « Croce Verde »	0,18940
15. Salerno — Circolo Politico Culturale « Giacomo Brodolini »	0,75761
16. Catanzaro — Diocesi per le opere sociali e di assistenza	0,37881
17. Locri (Reggio Calabria) — Istituto Ancelle Parrocchiali dello Spirito Santo	1,89403

Dato a Roma, addì 15 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1972
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 270.

(10597)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1972.

Autorizzazione al club nautico Versilia a rilasciare ai propri soci le abilitazioni previste dagli articoli 403 e 404 del regolamento al codice della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 213 del codice della navigazione;

Visti gli articoli 402, 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Visto il foglio in data 28 giugno 1972 del Comitato olimpico nazionale italiano;

Decreta:

Su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano, si autorizza il « Club nautico Versilia », inquadrato nella Federazione italiana della vela, a rilasciare ai propri soci le abilitazioni al comando ed alla condotta del motore delle navi da diporto, previste negli articoli 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

Roma, addì 12 agosto 1972

Il Ministro: LUPIS

(10580)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1972.

Autorizzazione alla società « Servizi fiduciari - SEFI S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Servizi fiduciari SEFI S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La Società « Servizi fiduciari SEFI S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1972

Il Ministro per l'industria
il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(10543)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti la attività di portabagagli nelle stazioni ferroviarie di Cuneo e di Ceva ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di portabagagli nelle stazioni ferroviarie di Cuneo e di Ceva, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è determinata come segue:

7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(10598)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti il facchinaggio presso le aziende petrolchimiche della provincia di Matera, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della

previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti il facchinaggio presso le aziende petrolchimiche della provincia di Matera, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(10599)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 30 agosto 1972.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Aversa.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 1972 venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Aversa e nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto nella persona del direttore di sezione dott. Luigi Della Corte.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha avviato una serie di pratiche amministrative che concernono l'attuazione di numerose opere pubbliche.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si è provveduto a prorogare, nell'interesse della civica azienda, la gestione straordinaria del comune con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi degli articoli 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamati in vigore dall'art. 10 decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Caserta, addì 30 agosto 1972

Il prefetto: CRISOPULLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 1972 con il quale venne sciolto il consiglio comunale di Aversa e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune suddetto nella persona del direttore di sezione dott. Luigi Della Corte;

Considerato che in data 1° settembre p. v. verrà a scadere il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata, venga prorogata;

Visti gli articoli 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamati in vigore dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Aversa, affidata al direttore di sezione dott. Luigi Della Corte è prorogata a termini di legge, fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione.

Caserta, addì 30 agosto 1972

Il prefetto: CRISOPULLI

(10588)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica del protocollo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e l'Austria relativo ai nominativi geografici di origine e alle denominazioni di alcuni prodotti del 1° febbraio 1952, concluso a Vienna il 17 dicembre 1969.

Il 9 agosto è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica del protocollo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e l'Austria relativo ai nominativi geografici di origine e alle denominazioni di alcuni prodotti del 1° febbraio 1952, concluso a Vienna il 17 dicembre 1969, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1972, n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 9 agosto 1972.

In conformità alla clausola finale il protocollo entrerà in vigore l'8 settembre 1972.

(10601)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica del Lao e Abatemarco, con sede in Scalea

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1972 n. 371, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1972 al registro n. 15, foglio n. 10, il comprensorio del consorzio di bonifica del Lao e Abatemarco, con sede in Scalea (Cosenza), è stato ampliato mediante aggregazione di alcune zone limitrofe dell'estensione complessiva di 19.870 ettari circa.

(10602)

MINISTERO DEL TESORO

Quattordicesima estrazione per l'ammortamento del prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 4 ottobre 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª 5ª 7ª 8ª 10ª 11ª 13ª 15ª 16ª 19ª 20ª 22ª 24ª 25ª 26ª (non ancora ammortizzate), del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste ».

Il successivo giorno cinque, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quattordicesima estrazione di due serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1973.

I numeri delle serie sorteggiate verranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

(10605)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del torrente Vallecrosia in comune di S. Biagio

Con decreto 13 giugno 1972, n. 413, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del torrente Vallecrosia in comune di S. Biagio (Imperia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 861 ½, della superficie di mq. 30, ed indicato nello schizzo planimetrico vistato il 6 aprile 1971, dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Imperia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10509)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti C.E.E. nn. 2890/71 e 98/72.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-1-1972 al 15-1-1972	dal 16-1-1972 al 31-1-1972
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6%:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	02	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	5.156	5.025
	06	b. altri	3.906	3.775
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	11	1. inferiore o uguale al 4%	3.906	3.775
	14	2. superiore al 4%	4.925	4.725
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	17	1. inferiore o uguale al 4%	3.281	3.150
	21	2. superiore al 4%	4.300	4.100
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
		I. superiore al 6% e inferiore o uguale al 21%:		
	24	a. crema di latte	11.106	10.369
	27	b. altri	11.106	10.369
	31	II. superiore al 21% e inferiore o uguale al 45%	23.494	21.931
	34	III. superiore al 45%	36.313	33.894
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. Siero di latte	938	938
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale all'1,5%	3.750	3.750
	10	2. superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 27%	25.188	20.188
	15	3. superiore al 27% ed inferiore o uguale al 29%	26.438	21.438
	18	4. superiore al 29%	32.550	27.550
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale all'1,5%	zero	zero
	30	2. superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 27%	21.438	16.438
	33	3. superiore al 27% ed inferiore o uguale al 29%	22.688	17.688
	36	4. superiore al 29%	28.800	23.800
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale all'11%:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9%	8.481	8.481
	42	2. altri	11.450	11.450
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale al 45%	23.494	21.931
	50	2. superiore al 45%	36.313	33.894

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-1-1972 al 15-1-1972	dal 16-1-1972 al 31-1-1972
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	zero per kg(*f*)	zero per kg(*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	214 per kg(*f*)	164 per kg(*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	288 per kg(*f*)	238 per kg(*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	zero per kg(*g*)	zero per kg(*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	214 per kg(*g*)	164 per kg(*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	288 per kg(*g*)	238 per kg(*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	16.675	16.675
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	235 per kg(*g*)	219 per kg(*g*)
	96	2. superiore al 45 %	363 per kg(*g*)	339 per kg(*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %	42.719	39.875
	08	B. altro	52.119	48.650
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
		1. uguale o superiore a 130,40 u.c. ed inferiore a 150,15 u.c.:		
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 150,15 u.c.:		
	107	aa. Bergkäse	33.750	31.244
	111	bb. altri	33.750 (*m*)	31.244 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 150,40 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	121	alfa. Bergkäse	33.750	31.244
	124	beta. altri	33.750 (*m*)	31.244 (*m*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-1-1972 al 15-1-1972	dal 16-1-1972 al 31-1-1972
04.04 (segue)		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	127	aa. Bergkäse	33.750	31.244
	131	bb. altri	33.750 (*m*)	31.244 (*m*)
	134	II. altri	33.750	31.244
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	40.313 (*p*)	40.313 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	141	I. Gorgonzola	20.225	20.225
	144	II. altri	20.225	20.225
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	147	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750
	151	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il sesto restante	19.375	19.375
	154	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale al 48 %	31.700	29.925
	161	2. superiore al 48 %	33.981	32.081
	164	b. superiore al 36 %	83.981	82.081
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale al 47 %:		
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	40.313	40.313
	167	2. Pecorino	40.313	40.313
	169	3. altri	40.313	40.313
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:		
	171	1. Cheddar, Chester	26.731	26.731
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	172	aa. inferiore o uguale al 48 %	29.138 (*t*)	27.100 (*t*)
	173	bb. superiore al 48 %	29.138 (*u*)	27.100 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	29.138 (*v*)	27.100 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	29.138 (*v*)	27.100 (*v*)
		5. altri:		
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	29.138	27.100
	182	bb. non nominati	29.138	27.100
		c. superiore al 72 %:		
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:		
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	21.856	20.325
	185	bb. altri	21.856	20.325
	187	2. altri	79.138	77.100
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	40.313	40.313
	190	2. Pecorino	40.313	40.313
	191	3. altri	40.313	40.313

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-1-1972 al 15-1-1972	dal 16-1-1972 al 31-1-1972
04.04 (segue)		b. altri:		
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	79.138	77.100
	197	2. non nominati	79.138	77.100
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.
Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentito soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.
Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C Lire 4.218,75 per il periodo dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972.

(*g*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 4.218,75 per il periodo dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 g inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.
Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti su cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati *esclusivamente in una delle tre forme seguenti:*
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangoli) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 35,90 u.c. (pari a lire 22.437,50) per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 55,90 u.c. (pari a lire 34.937,50) per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. (pari a lire 28.687,50) per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania.

(10592)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona per lo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Montale

Con deliberazione della giunta regionale n. 630 in data 21 luglio 1972 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Montale, provincia di Pistoia, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10530)

Approvazione del piano di zona per lo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Prato

Con deliberazione della giunta regionale n. 629 in data 21 luglio 1972 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Prato, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10531)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Credito Fondano, società per azioni con sede in Fondi, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 17 agosto 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza del Credito Fondano, società per azioni con sede in Fondi (Latina), in liquidazione coatta, l'avv. Giovanni Tasciotti e stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10507)

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica del 2° circondario Polesine S. Giorgio in Ferrara.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1972 al registro n. 15, foglio n. 12, è stato disposto l'ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica del 2° circondario Polesine S. Giorgio Ferrara per ettari 257.700.00 in corrispondenza dell'argine circondariale della valle di Mezzano, nei comuni di Ostellato e Portomaggiore.

(10547)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso concernente le operazioni di estrazione a sorte, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia »; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale.

Si rende noto che il giorno 2 ottobre 1972, con inizio alle ore 8,30, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, 2, Roma, saranno effettuate le seguenti operazioni:

1) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.835 titoli di L. 50.000
» 2.440 titoli di » 500.000
» 655 titoli di » 1.000.000
» 31 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.121.750.000.

2) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie ordinaria trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 3.950 titoli di L. 5.000
» 3.334 titoli di » 12.500
» 2.362 titoli di » 25.000
» 2.679 titoli di » 50.000
» 1.130 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 819.425.000.

3) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie speciale « Ricostruzione edilizia »* 2ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 12.500
» 7 titoli di » 50.000
» 35 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 18.000.000.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 481.087.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 75.000.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 18.000.000.

4) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.934 titoli di L. 50.000
» 1.799 titoli di » 500.000
» 427 titoli di » 1.000.000
» 66 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.753.200.000.

5) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « A.N.A.S. » emissione* 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 145 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 250.000
» 189 titoli di » 500.000
» 522 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 652.500.000.

6) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.774 titoli di L. 12.500
» 12.427 titoli di » 50.000
» 9.107 titoli di » 500.000
» 2.255 titoli di » 1.000.000
» 92 titoli di » 5.000.000
» 4 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.952.025.000.

7) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *serie speciale « A.N.A.S. »* 1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 945.000.000.

8) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *serie ordinaria ventennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 21 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 500.000
» 154 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 164.050.000.

9) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 381 titoli di L. 50.000
» 259 titoli di » 100.000
» 790 titoli di » 500.000
» 918 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.357.950.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 settembre 1972

(10600)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a ottanta posti di manovale in prova per le esigenze dei compartimenti di Milano, Trieste, Bologna e Verona.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 — recante norme di applicazione del citato stato giuridico — e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.30237 in data 8 aprile 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 14 del 27 aprile 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ottanta posti di manovale in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « Avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 27 aprile 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1972
Registro n. 57 bilancio Trasporti, foglio n. 326.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ottanta posti di manovale in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi per le sottoelencate sedi compartimentali:

Compartimento di Milano	posti	45
» » Trieste	»	10
» » Bologna	»	15
» » Verona	»	10

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore (5ª classe).

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato prescelta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, e, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda, redatta sulla prescritta carta bollata deve contenere — a pena di nullità — tutte le dichiarazioni di cui al modello *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dello aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promosso per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 45: per i dipendenti dell'Ente Zolfi Italiani, limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore (3 maggio 1968) della relativa legge (legge 411/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili e militari dello Stato (legge 26 marzo 1965, n. 229);

operai di ruolo dello Stato (art. 61 legge n. 90/1961);

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo ai titoli di preferenza a parità di puntazione complessiva, e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali i candidati partecipano al concorso.

6. — *Accertamento dei requisiti fisico-psico-attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisico-psico-attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di manovale.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella, approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12, sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di manovale:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;
campo visivo: normale;
senso cromatico: normale;
udito: percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio;
statura minima: metri 1,55.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di manovale e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo dall'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria compartimentale prescelta.

E' facoltà del servizio sanitario concedere o meno tale visita in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova scritta di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta di identità;
tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;
tessera militare con fotografia;
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prova di esame.*

L'esame obbligatorio consisterà in una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su materie del programma di licenza elementare superiore (5ª classe).

La prova sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancanti.

Nel complesso la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova stessa avranno riportato almeno 7 punti su 10.

10. — *Titoli di merito, di preferenza, riserva dei posti, graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — ai fini della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile ed essere rilasciate dall'Autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica, purché autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per il titolo di studio la commissione disporrà complessivamente di 2 punti da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso — espressa o rapportata a decimi — a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

Le graduatorie di merito compartimentali verranno compilate sulla base della valutazione complessiva riportata dai candidati idonei nella prova di esame aggiungendovi l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione del titolo di studio, tenendo conto — in caso di parità di puntazione complessiva — dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore di determinate categorie di cittadini.

Le graduatorie compartimentali di merito dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti che rientreranno nel novero degli assumendi, saranno invitati dall'Azienda a produrre nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti

1 e 3, nonché dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione ai concorso, e conservati all'atto della assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purché non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è condizionata la nomina a stabile.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda, di destinare gli idonei che venissero assunti oltre i vincitori a compartimenti diversi da quello per cui hanno concorso.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non puo essere trasferito né distaccato a uffici o impianti aventi sede in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso, ovvero, per gli idonei di cui il comma precedente, in compartimento diverso da quello di assegnazione — prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata).

Alla Segreteria compartimentale
delle Ferrovie dello Stato di
(1)

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere il cognome del coniuge), nato a il chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a ottanta posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale n. 3811 del 27 aprile 1972.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle « liste elettorali » del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza di quinta classe elementare conseguita presso la scuola (indicare quale) in data ;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso , in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di non aver presentato altra domanda di ammissione all'attuale concorso per compartimenti diversi da quello indicato nella presente domanda;

di accettare tutte le condizioni contenute nell'« avviso-programma » di concorso, ed in particolare quelle di cui agli ultimi due commi del punto 12 dell'« avviso-programma » stesso.

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

(1) Indirizzi delle segreterie compartimentali:
20123 Milano: corso Magenta, 24
34132 Trieste: piazza Vittorio Veneto, 3
40123 Bologna: via D'Azeglio, 38
37100 Verona: lungo Adige Capuleti

(10585)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quindici posti di gestore in prova per le esigenze del compartimento di Torino.

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P. 2.1.1/27233 in data 30 marzo 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 13 del 18 aprile 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di gestore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le esigenze del compartimento di Torino.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 18 aprile 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1972
Registro n. 57 bilancio trasporti, foglio n. 326.

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a quindici posti di gestore in prova, alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le esigenze del compartimento di Torino, presso il quale saranno tenuti i relativi esami.

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti di licenza di scuola media o titolo di studio equipollente.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di Torino entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della Compagnia o unità equiparata.

La domanda, redatta sulla prescritta carta bollata deve contenere — a pena di nullità — tutte le dichiarazioni di cui al modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti, e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 purché non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 45: per i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore (3 maggio 1968) della relativa legge (legge n. 411/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purché complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purché non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

dipendenti civili e militari dello Stato (legge 26 marzo 1965, n. 229);

operai di ruolo dello Stato (art. 61 legge n. 90/1961);

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, debbono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta; il computo dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare, va limitato a tale data.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di Torino.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonché gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di gestore.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla qualifica di gestore o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1970, n. 2857) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di gestore; statura non inferiore a metri 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di gestore e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico alla Segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificato al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice compartimentale.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova d'esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova scritta; data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento del Direttore generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica e passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prova di esame*

L'esame obbligatorio consisterà in una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su argomenti compresi nel programma di cui all'allegato *B*.

La prova sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancanti.

Nel complesso la commissione disporrà di punti 10 al massimo.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova stessa avranno riportato almeno 7 punti su 10.

10. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'Autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purché autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 3 punti così suddivisi:

A) 2 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per la ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il «sufficiente» pari a 6/10, il «buono» a 7/10 e il «lodevole» a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

B) punti 1 al massimo per la valutazione di diploma di istituto di istruzione di 2° grado seguendo i criteri di cui appresso:

media dei voti da 6,— a 6,50	punti	0.40
media dei voti da 6,51 a 7,50	»	0,60
media dei voti da 7,51 a 8,—	»	0,80
media dei voti da super. a 8/10	»	1,00

La predetta valutazione è limitata ad un solo diploma.

La graduatoria di merito compartimentale verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nella prova scritta e l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli di merito, tenendo conto, in caso di parità di votazione complessiva, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore di determinate categorie di cittadini e delle categorie di cui all'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei verrà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli intressati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti che rientreranno nel novero degli assumendi, saranno invitati dall'Azienda a produrre nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza del diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonché dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purché non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che, venissero assunti dopo i vincitori, a compartimenti diversi da quello di Torino.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non può essere trasferito né distaccato a uffici o impianti aventi sedi in compartimento diverso da quello di Torino, ovvero, per gli idonei di cui al comma precedente, in compartimento diverso da quello di assegnazione, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di via Sacchi, n. 1, 10125 TORINO

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a il . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quindici posti di gestore in prova, indetto con decreto ministeriale n. 3661 del 18 aprile 1972.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del

bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle « liste elettorali » del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio (indicare quale), conseguito il presso di ;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso ; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'« avviso-programma » di concorso, ed in particolare quelle di cui agli ultimi due commi del punto 12 dell'« avviso-programma » stesso.

Data

firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

ALLEGATO *B*

PROVA DI ESAME

1) Prova scritta da effettuarsi mediante risposte a domande sulle materie indicate nel programma seguente:

A) Elementi di aritmetica e di geometria riferiti al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;

B) Nozioni di educazione civica;

C) Geografia: nozioni sulla struttura fisica e antropica dell'Italia Stati d'Europa: nozioni sulla struttura generale fisica e antropica di ognuno di essi.

D) Elementi di statistica generale, economica e dei trasporti.

(10584)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1972, n. **32.**

Rifinanziamento della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, concernente provvidenze a favore delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 4 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, per lo esercizio finanziario 1972, un ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1986.

L'onere di lire 150 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 891 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 150 milioni viene elevato a lire 300 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 150 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 10 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 150 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1986, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° agosto 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1972, n. **33.**

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24 « Istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » come modificata ed integrata dalla legge regionale 12 agosto 1971, n. 34. Rifinanziamento della legge regionale 24 marzo 1971, n. 9 « Interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori in condizioni di bisogno ». Rifinanziamento della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni « Provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ». Rifinanziamento della legge regionale 17 agosto 1971, n. 37 « Provvidenze integrative a favore degli invalidi civili inabili al lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del 4 agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 26 *giugno* 1970, *n.* 24 « *Istituzione della consulta regionale della emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie* » *come modificata ed integrata dalla legge regionale* 12 *agosto* 1971, *n.* 34.

Art. 1.

All'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, così come modificato dalla legge regionale 12 agosto 1971, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

« I benefici di cui al presente articolo potranno essere concessi ai lavoratori emigrati e loro familiari che ne facciano richiesta alla propria amministrazione comunale entro e non oltre sei mesi dalla data del rimpatrio se provenienti da Paesi europei, entro e non oltre un anno se provenienti da Paesi extra europei ».

Art. 2.

All'art. 10 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Il rimborso di cui al presente articolo, limitatamente agli interventi previsti dalle lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'art. 6, viene effettuato dall'amministrazione regionale nella misura del 90% degli importi per i quali sia stata data la prevista conferma di copertura ».

Art. 3.

Dopo l'art. 7, capo IV, della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, viene aggiunto il seguente art. 7-*bis*:

« Tra le spese dirette per le iniziative previste dall'art. 1, punto 4, lettera *a*), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono comprese quelle derivanti dalla distribuzione gratuita ai figli degli emigrati che frequentino il secondo ciclo della scuola elementare e la scuola media dell'obbligo fuori del territorio della Regione, in Italia od all'estero, e che ne facciano richiesta, di testi contenenti nozioni storiche, geografiche, linguistiche, delle tradizioni popolari, delle caratteristiche etniche e dell'ambiente naturale della Regione, come sussidio scolastico ed al fine di mantenerli spiritualmente uniti alla terra di origine.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno all'assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, corredate da una dichiarazione della scuola frequentata dal richiedente, attestante l'iscrizione ».

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, come modificata ed integrata dalla legge regionale 12 agosto 1971, n. 34, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 335 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

La spesa di lire 335 milioni relativa all'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 302 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 165 milioni a 500 milioni.

TITOLO II

Rifinanziamento della legge regionale 24 marzo 1971, n. 9 « Interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori in condizioni di bisogno ».

Art. 5.

Per le finalità previste dalla legge regionale 24 marzo 1971, n. 9, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

La spesa di lire 100 milioni relativa all'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 309 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 200 milioni.

TITOLO III

Rifinanziamento della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni « Provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ».

Art. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

La spesa di lire 50 milioni relativa all'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 298 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 200 milioni a lire 250 milioni.

TITOLO IV

Rifinanziamento della legge regionale 17 agosto 1971, n. 37 « Provvidenze integrative a favore degli invalidi civili inabili al lavoro della regione Friuli-Venezia Giulia ».

Art. 7.

Per le finalità previste dalla legge regionale 17 agosto 1971, n. 37 è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974.

La spesa di lire 100 milioni relativa all'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 295 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 600 milioni a lire 700 milioni.

TITOLO V

Norme finanziarie

Art. 8.

Alla maggiore spesa di lire 585 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1972 a carico dei capitoli 302, 309, 298 e 295 si provvede, per lire 485 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione della entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, il cui stanziamento viene elevato di lire 485 milioni, e per lire 100 milioni mediante prelevamento di pari importo dallo apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 10 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 585 milioni relativo all'esercizio finanziario 1973 e quello di lire 100 milioni autorizzato con l'art. 6 per l'esercizio finanziario 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° agosto 1972

BERZANTI

(10091)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.